

# NOTIZIARIO

n.

**29**

**2024**

**TRATTAMENTO FISCALE PERDITA DI ESERCIZIO**  
Riepilogo della disciplina

\*\*\*

**CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE**  
Riepilogo della disciplina

\*\*\*

**CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**  
Sintesi delle informazioni principali

**NOTIZIE FLASH****TRANSIZIONE 5.0: PRONTE LE MODALITÀ ATTUATIVE**

In merito all'agevolazione Transizione 5.0, ci sono state alcune novità:

- ◆ a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 è attiva la **Piattaforma Informatica Transizione 5.0** accessibile dall'[Area Clienti del sito istituzionale del GSE](#).
- ◆ è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6.08.2024 il [decreto 24 luglio 2024](#) "Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, **recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.**" Il decreto reca le **modalità attuative** del **Piano Transizione 5.0** riconoscendo un **credito d'imposta** alle **imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive** ubicate nel **territorio dello Stato**, nell'ambito di **progetti di innovazione** da cui consegua una **riduzione dei consumi energetici**. In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d'imposta, con particolare riferimento **all'ambito soggettivo e oggettivo**, nonché alla **misura del beneficio**, alle disposizioni concernenti la **procedura di accesso all'agevolazione**, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.
- ◆ E' stata pubblicata la [Circolare Operativa del 16 agosto 2024, n. 25877](#) che in 190 pagine offre importanti chiarimenti per l'applicazione corretta della disciplina agevolativa prevista dal **Piano "Transizione 5.0"** e fornisce un nutrito numero di fac-simile per la corretta applicazione della norma.

**DECRETO RISCOSSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.184 del 7 agosto 2024, il [Decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110](#) contenente le disposizioni in materia di **riordino del sistema nazionale della riscossione**. Il decreto è entrato in vigore ma, sotto l'aspetto operativo, alcune novità saranno efficaci a partire dall'**1/01/2025**.

## TRATTAMENTO FISCALE PERDITA DI ESERCIZIO

Il trattamento fiscale delle perdite di esercizio cambia a seconda della **tipologia** di soggetto (IRES, IRPEF o esercente arti e professioni) e dal **periodo** in cui sono sorte.


In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

TRATTAMENTO FISCALE PERDITA DI ESERCIZIO	
<b>PREMESSA</b>	<p>Sotto il <b>profilo fiscale</b> la <b>perdita</b> può essere <b>portata</b>, per i <b>soggetti IRES</b>, in <b>diminuzione</b> dal <b>reddito complessivo</b> dei <b>periodi d'imposta successivi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>senza limiti di tempo</b>;</li> <li>◆ in misura <b>non superiore</b> all'<b>80% del reddito imponibile</b> di ciascun periodo d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</li> </ul> <p>Se la perdita è rilevata nei <b>primi tre periodi d'imposta</b>, la <b>percentuale</b> di riporto aumenta in misura del <b>100%</b> del reddito imponibile.</p> <p>Tali <b>regole valgono</b>, a partire <b>dal periodo d'imposta 2021</b> "solare", anche per i <b>soggetti IRPEF in regime di impresa</b> e per i <b>soci di società di persone</b>, a prescindere dal regime contabile adottato.</p> <p>Diversamente, agli <b>esercenti arti e professioni</b> è data la possibilità di <b>compensare orizzontalmente la perdita</b> con eventuali <b>altri redditi</b> prodotti, mentre è <b>negata</b> la <b>possibilità di riporto</b> della stessa.</p>
<b>SOGGETTI IRES</b>	<p>Per i soggetti IRES, l'<b>ammontare</b> fiscale della <b>perdita di esercizio</b> è <b>determinato apportando al risultato economico civilistico le opportune variazioni in aumento e in diminuzione</b> dettate dalla normativa fiscale<sup>1</sup>.</p> <p>Come anticipato, si applica una disciplina diversa a seconda che la perdita sia realizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nei <b>primi tre periodi d'imposta</b>;</li> <li>◆ nei <b>periodi d'imposta successivi al terzo</b>.</li> </ul>

<sup>1</sup> l'art. 84 del TUIR (DPR 917/1986)

<p><b>PRIMI TRE PERIODI D'IMPOSTA</b></p>	<p>Le <b>perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta</b> dalla data di costituzione possono essere computate in <b>diminuzione del reddito complessivo</b> dei periodi d'imposta successivi, <b>entro il limite del reddito imponibile</b> di ciascuno di essi e <b>per l'intero importo</b>, che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.</p> <p>A tal fine è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ società neocostituita (<b>requisito soggettivo</b>);</li> <li>◆ nuova attività produttiva (<b>requisito oggettivo</b>).</li> </ul> <p>Viceversa, sono <b>escluse</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>società risultanti da operazioni straordinarie di fusione e scissione</b>,</li> <li>◆ le società, seppur neocostituite, che <b>acquisiscano attività preesistenti</b> (tramite conferimento d'azienda o ramo d'azienda ovvero l'affitto d'azienda).</li> </ul> <p>In altri termini, le <b>società neocostituite</b> svolgenti nuove <b>attività produttive</b>, laddove producano perdite d'esercizio nei primi tre periodi d'imposta, possono riportare le perdite in diminuzione del reddito complessivo relativo ai periodi d'imposta successivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>senza limiti di tempo</b>;</li> <li>◆ <b>in misura pari al 100%</b> del reddito imponibile e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</li> </ul>
<p><b>PERDITE SUCCESSIVE AL 3 PERIODO</b></p>	<p>Per le perdite successive al terzo periodo di imposta, si prevede che per i soggetti IRES, la perdita possa essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>senza limiti di tempo</b></li> <li>◆ <b>in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi</b></li> <li>◆ <b>per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</b></li> </ul> <p>Ciò significa che, potendo abbattere al massimo l'80%, <b>almeno il 20% del reddito conseguito è oggetto di tassazione.</b></p>

<p><b>RIEPILOGO RIPORTO PERDITE PER SOGGETTI IRES</b></p>	<pre> graph LR     A[RIPORTO DELLA PERDITA FISCALE SOGGETTI IRES] --&gt; B[IN MISURA DEL 100%]     A --&gt; C[IN MISURA DEL 80%]     B --&gt; B1[società neocostituita]     B --&gt; B2[nuova attività]     B --&gt; B3[prodotta nei primi 3 anni d'imposta]     C --&gt; C1[perdite prodotte dall'esercizio successivo al terzo]     C --&gt; C2[società risultante da operazione straordinaria]     C --&gt; C3[società neocostituita ma con attività preesistente (conferimento d'azienda o ramo, fitto d'azienda)]     </pre>
<p><b>IL DIVIETO DI RIPORTO DELLE PERDITE</b></p>	<p>In merito al <b>divieto di riporto delle perdite</b>, la norma ne inibisce il riporto quando <b>si verifichino congiuntamente</b> le seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto</b> nell'assemblea ordinaria della società che ha realizzato le perdite <b>viene trasferita o acquisita da terzi</b>, anche a titolo temporaneo;</li> <li>b) nel periodo compreso <b>tra i due anni antecedenti e i due anni successivi</b> a quello nel corso del quale si è verificato il predetto trasferimento delle partecipazioni, <b>viene modificata l'attività principale</b> esercitata dall'impresa nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.</li> </ul> <p>Il divieto al riporto della perdita non opera se è superato il c.d. "<b>test di vitalità</b>", ossia se la società soddisfa entrambe i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>numero di dipendenti mai inferiore a 10</b> nel biennio precedente a quello in cui ha avuto luogo il trasferimento della partecipazione;</li> <li>b) <b>ammontare dei ricavi e proventi</b> dell'attività caratteristica, nonché entità di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi – risultati dal</li> </ul>

	<p>conto economico relativo all'anno precedente in cui è avvenuto il trasferimento della partecipazione – <b>superiore al 40% della media</b> dei due esercizi anteriori.</p> <p>Al fine di <b>disapplicazione</b> della <b>norma antielusiva</b>, il contribuente deve presentare <b>Interpello</b>.</p> <p> La <b>medesima disciplina</b> può essere applicata anche ai soggetti IRPEF <b>“limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice”</b>.</p>
<p><b>SOGGETTI IRPEF</b></p>	<p>La disciplina relativa al trattamento delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF si differenzia a seconda che il contribuente – soggetto IRPEF – sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ lavoratore autonomo <b>esercente arte o professione</b>;</li> <li>◆ in <b>regime d'impresa</b> (contabilità semplificata e ordinaria).</li> </ul>
<p><b>SOGGETTI IRPEF ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI</b></p>	<p>Per gli <b>esercenti arti e professioni</b>, la perdita può essere utilizzata in <b>compensazione orizzontale</b> con altri redditi generati nel periodo di qualsiasi natura, ma non è prevista la <b>riportabilità</b> della stessa agli esercizi successivi.</p>
<p><b>SOGGETTI IRPEF IN REGIME DI IMPRESA</b></p>	<p>Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta</b> cioè possono essere utilizzate dapprima in <b>“compensazione orizzontale”</b>, in misura piena, con eventuali ulteriori redditi d'impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo;</li> <li>◆ per differenza, <b>nei successivi</b>. Quanto all'ammontare, occorre distinguere se: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le <b>perdite sono prodotte nei primi tre anni d'imposta</b> – fermo restando che si tratti di una nuova attività – sono riportabili <b>in misura del 100% del reddito d'impresa</b>,</li> <li>✓ le <b>perdite sono rilevate nei periodi successivi al terzo</b>, possono essere portati in diminuzione del reddito d'impresa in <b>misura dell'80% di quest'ultimo</b>.</li> </ul> </li> </ul>

<p><b>RIEPILOGO SOGGETTI IRPEF</b></p>	<pre> graph LR     A[PERDITA FISCALE SOGGETTI IRPEF] --&gt; B[REGIME DI IMPRESA]     A --&gt; C[ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI]     B --&gt; D[compensazione verticale con altri redditi d'impresa o di partecipazione prodotti nell'esercizio]     B --&gt; E[riporto dell'eccedenza a gli esercizi successivi]     E --&gt; F[IN MISURA DEL 100%]     E --&gt; G[IN MISURA DEL 80%]     F --&gt; H[società/ditta neocostituita]     F --&gt; I[nuova attività]     F --&gt; J[prodotta nei primi 3 anni d'imposta]     G --&gt; K[perdite prodotte dall'esercizio successivo al terzo]     C --&gt; L[compensazione orizzontale con altri redditi prodotti nell'esercizio]     C --&gt; M[l'eccedenza è persa]         </pre>
<p><b>SOCIETÀ DI PERSONE: LE PERDITE D'ESERCIZIO</b></p>	<p>Per le perdite delle società di persone, la norma prevede che l'utile o la <b>perdita d'esercizio</b> siano <b>attribuiti</b> a coloro che risultano <b>soci alla chiusura del periodo d'imposta</b>, nello stesso periodo di produzione del reddito e indipendentemente dall'effettiva percezione, <b>in maniera proporzionale alle quote detenute all'inizio del periodo d'imposta</b>.</p> <p>Nell'ipotesi in cui <b>nell'anno d'imposta vari la quota di partecipazione</b> del socio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ferma restando la compagine sociale preesistente</b>, ai fini fiscali la variazione ha effetto dall'anno d'imposta successivo;</li> </ul>

- ◆ **modificando** altresì **la compagine sociale**, ai fini fiscali la variazione ha effetto immediato e il risultato d'esercizio (utile o perdita) è attribuito secondo le nuove quote di partecipazione esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Il reddito imputato al socio di società di persone ha natura di **reddito da partecipazione**, il quale va inquadrato nella categoria reddituale propria della società che lo produce, quindi, per le partecipazioni in SNC e SAS, trattasi di **reddito d'impresa**.

La modalità con cui l'utile o la perdita della società concorre a determinare il **reddito del socio** sono diverse a seconda che quest'ultimo sia o meno un imprenditore. In particolare, se il socio è:

- ◆ **una persona fisica non titolare di partita IVA ovvero titolare di reddito d'impresa**, concorre a formare il reddito complessivo per trasparenza e, in caso di perdita, la stessa è:
  - ✓ **deducibile**, in misura piena, solo da potenziali **altri redditi d'impresa** conseguiti nell'anno (c.d. "**compensazione verticale**");
  - ✓ l'eventuale **eccedenza** è **riportabile**, senza limiti di tempo, in **diminuzione dei redditi** della medesima categoria nel limite **dell'80%** del reddito imponibile (**ovvero nel 100%** nell'ipotesi di perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta);
- ◆ **una società soggetta ad IRES** concorre a formare reddito d'impresa e, l'eventuale **perdita riduce gli utili attribuiti nei periodi d'imposta successivi** dalle medesime società senza limiti di tempo.







## CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE


Nella dichiarazione dei redditi 2024 (riferita all'anno di imposta 2023) è possibile beneficiare della detrazione pari al 19% delle spese sostenute per gli studenti universitari cd. "fuori sede".

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE					
<b>PREMESSA</b>	<p>Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al <b>19 per cento</b> dei contratti di locazione, dei contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento degli studenti fuori sede, per un <b>importo non superiore a euro 2.633</b>.</p> <p>La detrazione spetta anche <b>agli iscritti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.)</b> in quanto tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari;</li> <li>◆ ai nuovi <b>corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati</b>.</li> </ul>				
<b>LIMITI DI DETRAIBILITA'</b>	<p>Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta:</p> <p>a) <b>per intero</b> ai titolari di <b>reddito complessivo fino a euro 120.000</b>;</p> <p>b) in caso di superamento del predetto limite, la detrazione <b>decrese fino</b> ad azzerarsi al raggiungimento di un <b>reddito complessivo pari a euro 240.000</b>.</p> <p>Come anticipato, la detrazione è calcolata su un <b>ammontare massimo dei canoni pagati</b> in ciascun periodo di imposta <b>pari a euro 2.633</b>.</p>				
<b>SPESE ESCLUSE DALLA DETRAZIONE</b>	<p>La detrazione non spetta per:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>il deposito cauzionale</td> </tr> <tr> <td>le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione</td> </tr> <tr> <td>costi di intermediazione</td> </tr> <tr> <td>spese di pulizia se autonomamente addebitate</td> </tr> </table>	il deposito cauzionale	le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione	costi di intermediazione	spese di pulizia se autonomamente addebitate
il deposito cauzionale					
le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione					
costi di intermediazione					
spese di pulizia se autonomamente addebitate					

	<p>La detrazione non spetta agli studenti che frequentano <b>corsi post-laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione</b>, sia in Italia che all'estero.</p>				
<b>CANONE COINTESTATO</b>	<p>Nel caso in cui il contratto di locazione sia <b>cointestato a più soggetti</b>, il <b>canone è attribuito pro quota</b> a ciascun intestatario del contratto, a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.</p> <p>La detrazione però:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma,</li> <li>◆ è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.</li> </ul>				
<b>CANONE SOSTENUTO DA SOGGETTI DIVERSI DALLO STUDENTE</b>	<p>Qualora i <b>canoni siano pagati</b> non dallo studente, ma <b>da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico</b>, la <b>detrazione compete al familiare</b>.</p> <p> Se i genitori hanno a carico <b>due figli universitari</b> titolari di due distinti contratti di locazione, <b>ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633</b>.</p>				
<b>SCHEMI CONTRATTUALI PREVISTI</b>	<p>Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1</b></td> <td> <p>contratti di locazione <b>stipulati o rinnovati</b> ai sensi della l. n. 431 del 1998<sup>2</sup>, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo.</p> <p> Sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a <b>contratti a uso transitorio</b> o quelli relativi a un <b>posto letto singolo</b>, redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td><b>contratti di ospitalità</b></td> </tr> </table>	<b>1</b>	<p>contratti di locazione <b>stipulati o rinnovati</b> ai sensi della l. n. 431 del 1998<sup>2</sup>, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo.</p> <p> Sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a <b>contratti a uso transitorio</b> o quelli relativi a un <b>posto letto singolo</b>, redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti</p>	<b>2</b>	<b>contratti di ospitalità</b>
<b>1</b>	<p>contratti di locazione <b>stipulati o rinnovati</b> ai sensi della l. n. 431 del 1998<sup>2</sup>, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo.</p> <p> Sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a <b>contratti a uso transitorio</b> o quelli relativi a un <b>posto letto singolo</b>, redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti</p>				
<b>2</b>	<b>contratti di ospitalità</b>				

<sup>2</sup> e successive modificazioni

	<p><b>3</b> <b>atti di assegnazione in godimento</b> o locazione <b>stipulati con enti</b> per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative</p>
<p><b>DISTANZA CHILOMETRICA FRA IL COMUNE DI RESIDENZA DELLO STUDENTE E IL COMUNE DOVE HA SEDE L'UNIVERSITÀ</b></p>	<p>Gli studenti devono <b>essere iscritti ad un corso di laurea</b> presso <b>un'università</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ubicata in un <b>comune diverso da quello di residenza</b>,</li> <li>2. <b>distante</b> da quest'ultimo <b>almeno 100 chilometri</b>,</li> <li>3. in una <b>provincia diversa</b>.</li> </ol> <p> Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello <b>stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi</b>.</p> <p>La verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso. In particolare, occorre fare riferimento alla <b>distanza chilometrica più breve</b>, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti<sup>3</sup>.</p> <p>Il diritto alla detrazione sussiste se <b>almeno uno dei collegamenti</b> risulti <b>pari o superiore</b> alla distanza di 100 km.</p>
<p><b>CORSO DI LAUREA PRESSO UN'UNIVERSITÀ UBICATA ALL'ESTERO</b></p>	<p>Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la <b>detrazione spetta anche a studenti iscritti</b> a un corso di laurea <b>presso un'università situata fuori dal territorio nazionale</b>, purché sia <b>ubicata</b> in uno degli Stati <b>dell'Unione europea</b>, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.</p> <p>Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, <b>anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus</b> in quanto possono</p>

<sup>3</sup> Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento "misto" (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell'università, la distanza tra i due comuni può essere misurata **sommando il percorso ferroviario e quello stradale**, considerando per entrambi quello più breve.

	<p>essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto.</p>				
<p><b>DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE</b></p>	<p>Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.</p> <p>Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante <b>le quietanze di pagamento</b> da cui risulti l’utilizzo del mezzo di <b>pagamento “tracciabile”</b> o mediante <b>prova cartacea</b> della transazione ovvero tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ricevuta della carta di debito o della carta di credito,</li> <li>◆ copia bollettino postale,</li> <li>◆ MAV,</li> <li>◆ Copia dei pagamenti con PagoPA,</li> <li>◆ estratto conto,</li> <li>◆ ecc...</li> </ul> <p>Di seguito, una tabella di riepilogo della documentazione da controllare e conservare ai fini della detrazione delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede:</p> <table border="1" data-bbox="448 1361 1441 1771"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 1361 1441 1424" style="text-align: center;"><b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1424 1441 1529"> <p>copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della Legge n.431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1529 1441 1635"> <p>Quietanze di pagamento che indicano anche l’utilizzo del sistema di pagamento tracciabile</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1635 1441 1771"> <p>In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b>	<p>copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della Legge n.431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento</p>	<p>Quietanze di pagamento che indicano anche l’utilizzo del sistema di pagamento tracciabile</p>	<p>In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati</p>
<b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b>					
<p>copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della Legge n.431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento</p>					
<p>Quietanze di pagamento che indicano anche l’utilizzo del sistema di pagamento tracciabile</p>					
<p>In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati</p>					

	Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione.
--	--

## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto il “*concordato preventivo biennale*”, un nuovo istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti. L’istituto consente, di fatto di formulare una **proposta di tassazione invariata per il biennio 2024-2025** basata sulle proiezioni reddituali future.

Di seguito una sintesi delle informazioni principali.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	
<b>IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO</b>	<p>L’Agenzia delle Entrate propone al contribuente l’ammontare di reddito (e del valore della produzione ai fini Irap) da considerare per il conteggio delle imposte e dell’IRAP per il biennio 2024-2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari).</p> <p>In caso di accettazione della proposta di concordato, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi oggetto di concordato nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel biennio di concordato non saranno rilevanti.</p>
<b>VANTAGGI</b>	<p>Il primo evidente vantaggio di adesione al concordato è “bloccare” la soglia di reddito da tassare. Pertanto il maggior reddito effettivo non risulta imponibile. L’adesione determina però ulteriori <b>vantaggi per il contribuente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Accesso ai benefici premiali del regime ISA a prescindere dal punteggio effettivo conseguito, quindi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazione di crediti <b>per importo non superiore a Euro 70.000 euro per IVA, ovvero ad Euro 50.000,00 per IRPEF/IRES e IRAP;</b></li> <li>✓ esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di <b>importo superiore a Euro 70.000,00 annui;</b></li> <li>✓ esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;</li> </ul> </li> <li>◆ esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, c. 1, lett. d) secondo periodo D.P.R. n. 600/73, ovvero dall’art. 534, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell'azione di accertamento degli uffici;</li> <li>◆ esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38, D.P.R. n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato;</li> <li>◆ <b>possibilità di tassare il maggior reddito concordato rispetto al reddito 2023 con una imposta sostitutiva del 15%-12%-10% a seconda del punteggio ISA ottenuto</b> (o del 10%-3% per i soggetti forfettari, rispettivamente senza o con regime di start up).</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>SVANTAGGI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Il CPB non produce effetti ai fini IVA;</li> <li>◆ il regime di CPB non incide sull'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, pertanto sugli accessi, ispezioni e verifiche disciplinati dagli artt. 32, 33 D.P.R. n. 600/73;</li> <li>◆ l'adesione al CPB non comporta una necessaria minor "sensibilità" dell'Amministrazione finanziaria rispetto alla platea complessiva di contribuenti da assoggettare a controllo.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>GLI ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA SCELTA</b></p>	<p>Con la doverosa premessa che l'analisi di convenienza va effettuata caso per caso, si possono fornire i seguenti elementi di massima per valutare se aderire o meno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'adesione al regime di CPB può essere <b>una buona opportunità soprattutto per i contribuenti con indici ISA bassi</b> se, complessivamente, la proposta formulata dall'Agenzia rappresenta una opportunità "sostenibile" nell'arco di tempo considerato ai fini della procedura;</li> <li>◆ il CPB consente di "cristallizzare" l'ammontare di ricavi/volume d'affari per due esercizi, 2024 e 2025, per cui se il contribuente è già in grado di "stimare" in ottica prospettica la stabilità (o meglio l'incremento) dei ricavi/volume d'affari, l'adesione al CPB presenta indubbi vantaggi; diversamente se la previsione dei redditi futuri è incerta (o improbabile), l'adesione è più rischiosa;</li> <li>◆ il CPB rappresenta certamente <b>una buona opportunità per i soggetti in regime forfettario</b> in quanto la stima di fatturato per l'anno 2024 (unico anno di accordo) è, ad oggi, verosimilmente prevedibile;</li> <li>◆ l'adesione al CPB può rivelarsi comunque controproducente nel caso di contribuenti non "in linea" con la ratio sottesa alla normativa,</li> </ul>

	<p>ciò di incentivo alla tax compliance; non è infatti sufficiente aderire al regime di CPB per essere esentati dalle ordinarie attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'adesione al CPB <b>non comporta l'esclusione da controlli e verifiche fiscali</b>, così come da controlli di natura formale o attività di accertamento analitiche.</li> </ul>
<p><b>ITER E TERMINI DI ADESIONE</b></p>	<p>L'iter di adesione prevede sostanzialmente queste Fasi:</p> <p><b>FASE 1 - Verifica preliminare dei requisiti di accesso:</b> vanno verificati i requisiti soggettivi e oggettivi di adesione e la presenza di eventuali cause di esclusione previste dalla normativa;</p> <p><b>FASE 2 - Invio all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali necessari</b> relativi all'anno di imposta 2023 per la formulazione del reddito e valore della produzione "concordati" per il 2024 e per il 2025: il reddito e il valore della produzione 2023 vanno rettificati delle componenti straordinarie previste dalla norma;</p> <p><b>FASE 3 - Ottenimento della proposta e valutazione di convenienza all'adesione:</b> è la fase più complessa. È necessario ipotizzare il reddito e il valore della produzione attesi per il 2024 e il 2025 (considerando trend di crescita, previsioni di ricavo ecc.) e quindi calcolare e confrontare il carico fiscale e previdenziale ottenibile considerando da un lato i redditi attesi e, dall'altro, i redditi proposti dall'Agenzia delle Entrate. Di fatto è necessario simulare due dichiarazioni fiscali;</p> <p><b>FASE 4 - Comunicazione di adesione:</b> tramite invio dell'apposito modello ministeriale da inviare telematicamente.</p> <p><b>FASE 5 - Ricalcolo acconti di imposta 2024 in caso di adesione.</b></p>